

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7198 Anno 2022

Presidente: NAPOLITANO LUCIO

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 04/03/2022

### ORDINANZA

sul ricorso 16400-2020 proposto da:

BIFULCO FIORAMANTE, domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI  
CARBONE;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

895  
22

avverso la sentenza n. 8384/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO CHE :

1. Bifulco Fioramante proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni della locale Agenzia delle Entrate in relazione al disconoscimento dei benefici fiscali <<prima casa>>, per aver acquistato un fabbricato, con atto per Notaio Lallo , stipulato in data 22/12/2014, avvalendosi del beneficio fiscale che già era stato usufruito con riferimento ad un pregresso contratto di compravendita del 29/7/2003.
2. La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva confermata, sull' appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale rilevava che correttamente l'Ufficio aveva disapplicato il beneficio fiscale << prima casa>> avendo il contribuente già usufruito in passato di tale agevolazione.
3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L' Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.
- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente depositava memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo Bifulco Fioramante denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, comma 131, l. 549/95, 1 nota II bis lettera b) della Tariffa parte prima allegata dpr nr 131/1986, in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc, si sostiene che i giudici di merito hanno errato nel disconoscere l'agevolazione, essendosi il contribuente già avvalso della riduzione fiscale, in quanto il Bifulco era decaduto dal beneficio fiscale goduto con il precedente atto non avendo mai trasferito la residenza presso l'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione << prima casa>>. Tale circostanza, a dire del ricorrente, consentiva che egli potesse nuovamente usufruire della riduzione dell'imposta per l'acquisto << prima casa>>.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta nullità dell'impugnata sentenza, in quanto corredata da motivazione apparente e, comunque contraddittoria, in violazione dell'art. 36 d.lvo 546/92, 132 cpc. 111 Cost. e 360, 1 comma nr. 4 cpc.

1.2 In accoglimento dell'eccezione sollevata dal contribuente nella memoria ex art 380 bis cpc, va dichiarato inammissibile il controricorso in quanto tardivamente notificato. Il ricorso è, infatti, stato notificato in data 3 giugno 2020 e mentre la notifica del controricorso risulta essere stata effettuata il 9 ottobre 2020 oltre i termini previsti dall'art 370 cpc.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 La nota II bis, dell'art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al T.U. nr 131/86, così come modificato dall'art 1 comma 131 3° comma l. 549/95, che disciplina il regime delle agevolazione prima casa stabilisce: << Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi

*o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:.... c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243>>.*

2.2 Dalla lettura di tale norma si evince, quindi, che requisito soggettivo per ottenere il beneficio della riduzione dell'imposta è quello di non avere usufrutto di una precedente agevolazione.

2.3 Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente si è avvalso del beneficio fiscale della prima casa con l'atto di acquisto del 2014 dopo che con precedente atto negoziale del 2003 aveva usufruito di identica agevolazione.

2.4 A nulla rileva, ai fini del rilevamento dell'impedimento ad ottenere un nuovo beneficio, la circostanza che il Bifulco non

sia mai andato ad abitare presso l'immobile acquistato nel 2003 ponendo in essere i presupposti per la decadenza dell'agevolazione.

2.5 Non risulta, infatti, nè una formale rinuncia al beneficio fiscale da parte del contribuente, che non ha mai provveduto a versare l'imposta nella sua interezza, né l'esperimento da parte dell'Ufficio dell'azione accertatrice della decadenza del beneficio, ormai non più possibile stante il rilevante lasso di tempo trascorso dalla prima agevolazione, risalente al 2003, e del recupero della differenza del tributo.

3 Il secondo motivo è, parimenti, infondato.

3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della

sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

3.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017)

3.4 Nel caso di specie la CTR con motivazione stringata ma corretta e coerente, ha dato conto della ragioni, in fatto e diritto, del rigetto dell'appello; in particolare i giudici di seconde cure hanno ribadito che il contribuente non poteva richiedere l'agevolazione fiscale avendo già usufruito della riduzione dell'imposta del registro e non avendo mai provveduto ad integrare il pagamento della differenza tra l'imposta ridotta e quella intera.

3.5 La motivazione non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.).

3. Il ricorso va rigettato.

4 Nulla sulle spese essendo tardivo il controricorso.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022